SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 409)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1979

Riordinamento del credito agrario

ONOREVOLI SENATORI. — 1. - La Commissione permanente per l'agricoltura, l'alimentazione e le risorse naturali (III) del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, esaminando i problemi connessi alla realizzazione di una politica agricola alimentare nell'interesse dell'economia nazionale, veniva autorizzata dal comitato di presidenza e dall'assemblea del CNEL a prendere in considerazione anche i problemi del credito agrario.

Acquisita la documentazione, la Commissione, sotto la presidenza del professor Francesco Zito, iniziava i suoi lavori nel gennaio 1979, nominando quale relatore lo stesso presidente.

Nel corso della discussione veniva posto dal relatore il problema se, anzichè far luogo ad un aggiornato testo di osservazioni e proposte, dopo quello approvato dall'assemblea del CNEL in data 11 novembre 1969 sul riordinamento del credito agrario, non fosse più opportuno ed utile predisporre un articolato disegno di legge, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa concessa al CNEL, in applicazione dell'articolo 99 della Costituzione, dall'articolo 10 della legge 5 gennaio 1957, n. 33.

La proposta, che si ricollegava al voto espresso dalla citata assemblea del CNEL nel 1969, veniva sostenuta dall'esigenza di avere un organico ed omogeneo testo di norme sul credito agrario che riassumesse ed integrasse le norme vigenti caratterizzate da notevole varietà e frammentarietà. Questa esigenza, d'altro canto, è stata più volte confermata, anche di recente, dal Governo, dal Parlamento, dai partiti politici, dalle organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori e dal movimento cooperativo ed associativo dei produttori agricoli, al fine di consentire al primario settore dell'agricoltura di assumere il ruolo di centralità che gli compete.

La Commissione permanente per l'agricoltura, l'alimentazione e le risorse naturali, presieduta dal consigliere Zito e composta dai consiglieri Bigi, vice presidente, Aluiset-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300) — 2-3-4

ti, segretario, Ancona, Bignardi, De Benedictis, Fazio, Gaetani, Liguori, Ravecca, Sartori, Schwarz, Turtura e Vigone e dai consiglieri aggregati Alesi, Daniele, De Marzi e Murzi, approvava all'unanimità la proposta del relatore e gli conferiva il mandato di predisporre un testo articolato di proposte da esaminare e discutere in Commissione.

Il relatore veniva autorizzato a consultare esperti e qualificati rappresentanti degli imprenditori agricoli e delle aziende, istituti ed enti esercenti il credito agrario.

Nelle sedute del mese di febbraio 1979 ed in quelle successive, l'articolato disegno di legge sul riordinamento del credito agrario, predisposto dal relatore, formava oggetto di attenta e lunga discussione.

Il 13 luglio 1979 il disegno di legge veniva approvato all'unanimità dalla Commissione per essere sottoposto all'assemblea del CNEL per la presa in considerazione, ai sensi del citato articolo 10 della legge 5 gennaio 1957, n. 33.

L'assemblea, nella seduta del 23 luglio 1979, con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, decideva all'unanimità di esercitare la facoltà di iniziativa legislativa e di prendere in considerazione il testo sul riordinamento del credito agrario presentato dalla Commissione.

Il presidente del CNEL, a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1958, affidava, conseguentemente, alla III Commissione permanente il compito di esaminare il disegno di legge e di riferirne all'assemblea, autorizzando il presidente della Commissione a cooptare altri consiglieri, membri di altre Commissioni, in considerazione della loro particolare competenza nella materia in esame.

Nelle sedute del mese di settembre 1979, la Commissione, con la partecipazione dei consiglieri aggregati professor Cacciafesta, professor Parlagreco e dottor Perusini e con l'acquisizione delle memorie predisposte dai consiglieri professor Donati e professor Parravicini, confermava nell'ufficio di relatore il consigliere professor Francesco Zito e riprendeva la discussione sul disegno di legge.

La Commissione, nelle sedute del 2, 3 e 4 ottobre 1979, deliberava all'unanimità di fare proprio sia il disegno di legge sul riordinamento del credito agrario, aggiornato dal relatore sulla base delle osservazioni e proposte emerse in sede di discussione, che la relazione illustrativa e ne disponeva la trasmissione all'assemblea del CNEL per la definitiva approvazione.

L'assemblea, a norma dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, ha approvato all'unanimità e con la prescritta presenza di oltre due terzi dei consiglieri in carica, nella seduta del 23 ottobre 1979, il presente disegno di legge.

* * *

2. - L'esigenza di una revisione coordinata della vasta legislazione sul credito agrario, che si è accumulata dal 1928, è sentita da tempo. Fu proposta nel 1946 dalla Commissione economica nazionale. Venne auspicata nel 1961 dalla Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura e successivamente dal programma di sviluppo economico nazionale per il quinquennio 1965-70.

Anche il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nel novembre 1969, affermava l'opportunità « di provvedere con la massima urgenza all'elaborazione di un organico ed omogeneo testo di norme che riassuma ed integri le norme vigenti caratterizzate da notevole varietà e frammentarietà ».

La riorganizzazione e lo sviluppo del credito agrario erano stati, inoltre, previsti al punto 5 del capitolo « Agricoltura » nell'accordo programmatico del giugno 1977 tra i partiti dell'allora maggioranza parlamentare. Di recente la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha confermato, con l'indagine conoscitiva sui costi di produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli, che « la riforma del credito agrario è ormai indilazionabile e di fondamentale importanza per le sorti della moderna agricoltura ». Questa, infatti, ha mutato volto rispetto agli anni venti perchè non poggia più su aziende contadine con una forzata autosufficienza e con un'econo-

mia di sussistenza, ma su imprese singole ed associate, che hanno rapporti di piena integrazione con il mercato dei fattori e dei prodotti e, pertanto, con esigenze e finalità nuove e diverse.

Le accennate considerazioni storiche; i continui e disorganici interventi legislativi posteriori alla legge fondamentale 5 luglio 1928, n. 1760, che aggiornava quella n. 5160 del 1869; il ruolo che il primario settore dell'agricoltura deve assumere nel nostro Paese, deficitario di materie prime e di prodotti energetici; il crescente concorso del sistema creditizio al processo di sviluppo economico e sociale; la partecipazione dell'Italia alla Comunità economica europea e, infine, il definitivo trasferimento della materia relativa all'agricoltura alle Regioni e province autonome, compresi gli interventi per agevolare agli interessati l'accesso al credito, hanno suggerito al CNEL di proporre al Parlamento un disegno di legge sul riordinamento del credito agrario, avvalendosi della facoltà concessagli dalla legge 5 gennaio 1957, n. 33.

Si precisa, anzitutto, che nel disegno di legge la funzione del credito agrario è sancita nel suo complesso per cui sono state omesse norme per disciplinare, anche in forma prioritaria, l'accesso al credito da parte delle diverse categorie di beneficiari. Si sarebbe altrimenti invaso il campo del credito agrario agevolato che, a norma dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della legge 22 luglio 1975, n. 382, è di esclusiva competenza delle singole Regioni e delle province autonome di Bolzano e di Trento.

Si sono omessi, altresì, riferimenti in materia di credito ordinario a favore della pesca, avendo motivatamente ritenuto che per tale settore economico debba essere elaborata ed emanata apposita legge.

Principio fondamentale seguìto, quindi, nella formulazione dell'articolato disegno di legge è stato quello di definire le linee su cui impostare l'attività legislativa delle Regioni e delle province autonome per agevolare agli interessati imprenditori agricoli, singoli ed associati, l'accesso al credito.

Pertanto, le Regioni e le province autonome non dovranno più provvedere, come avvenuto finora, alla mera attivazione di una norma nazionale, ma finalizzare i loro interventi di agevolazione e di incentivazione alla realizzazione dei piani regionali di sviluppo agricolo e territoriale da predisporre in armonia con quelli nazionali e nel rispetto delle direttive e dei regolamenti della Comunità economica europea.

Nella considerazione conseguenziale che la funzionalità di questo nuovo quadro normativo, suggerito dall'esigenza di pervenire ad una efficiente programmazione economica nazionale, dipende prevalentemente dalla disponibilità globale del credito per l'agricoltura è stato precisato un secondo principio fondamentale: affidare al Comitato interministeriale per la programmazione economica, d'intesa con il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il compito di determinare annualmente la quota di credito da destinare al settore dell'agricoltura, a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626.

Attualmente, come si rileva dai dati ISTAT, tale quota varia dal 3 al 4 per cento del credito totale interno, mentre la partecipazione del settore agricolo alla formazione del reddito nazionale è di gran lunga più consistente.

È stata proposta, pertanto, la destinazione al credito agrario di una quota non inferiore al 10 per cento del totale delle risorse finanziarie annuali da ripartire nelle varie destinazioni, onde proporzionare l'apporto del credito al ruolo che l'agricoltura è chiamata a svolgere nell'economia italiana, in conformità con le indicazioni che emergono nelle più qualificate sedi politiche.

Ciò anche allo scopo di rendere meglio operante la legge n. 984 del 1977, definita « quadrifoglio » e di più facile e sicura realizzazione il futuro e tanto atteso « piano agricolo-alimentare ».

Il titolo I detta norme generali sul credito agrario, i cui scopi sono definiti all'articolo 1, mentre l'articolo 2 precisa quali sono le operazioni di credito agrario. Sono state confermate quelle di esercizio e di

miglioramento, previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ma è stata introdotta la voce « prestiti di dotazione » per confermare al credito agrario la riconosciuta caratteristica fondamentale di credito di destinazione.

L'innovazione era stata proposta nel 1961 dalla ricordata Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura. Il CNEL l'aveva fatta propria nel novembre 1969, formulando osservazioni e proposte sul riordinamento del credito agrario. È stata ripresa e, quindi, sancita, condividendo l'opinione ormai diffusa che i prestiti di dotazione per l'acquisto di bestiame e di macchine, attrezzature ed apparecchiature agricole assumono caratteristiche particolari rispetto ai prestiti di esercizio. Queste si identificano sia nel loro particolare aspetto, sia prevalentemente nell'esigenza di prolungare la durata del prestito di dotazione oltre l'anno, così come era prescritto anche in passato per i prestiti di credito agrario di esercizio.

Altra innovazione è quella di prevedere operazioni di credito, che sono state definite di intervento, rese necessarie a seguito di eventi calamitosi, come precisato al titolo V.

L'articolo 3, come accennato, detta norme per assicurare al settore dell'agricoltura un'equa quota di credito, che non dovrà essere inferiore al 10 per cento delle risorse finanziarie che annualmente vengono ripartite per le varie destinazioni.

Con tale norma si intende superare il campo delle buone intenzioni per pervenire ad una reale disponibilità politica ed economica onde assicurare all'agricoltura il flusso finanziario che le è indispensabile.

Il titolo II sancisce all'articolo 4 le operazioni di credito di esercizio, che potrebbe altresì denominarsi, come suggerito da alcuni, di funzionamento, di conduzione o di gestione. Nella scelta dei termini, che sono sinonimi nella finalità, si è ritenuto preferibile confermare la dizione usata nella legbe n. 1760 del 1928.

L'articolo 5 riconferma, tra l'altro, alcuni criteri in atto: la durata dei prestiti di esercizio, che non può superare i diciotto mesi, salvo casi eccezionali, nonchè l'erogazione da contenere nei limiti dell'effettivo fabbisogno ed in proporzione agli oneri posti a carico del richiedente. Analoghe norme vengono ripetute nei successivi titoli per il credito di dotazione e di miglioramento.

L'articolo 6 detta precise norme per la presentazione delle domande di credito di esercizio. È una innovazione, introdotta anche per le altre operazioni di credito agrario, ritenuta necessaria al fine di evitare, come spesso si verifica, che l'operatività di una legge si subordini all'emanazione del rispettivo regolamento esecutivo con inevitabile e pregiudizievole perdita di tempo.

Gli articoli 7, 8 e 9 confermano che i prestiti e le anticipazioni di credito agrario si effettuano mediante rilascio di cambiali agrarie oppure con apertura di credito in conto corrente agrario, come previsto dalla legge 1° luglio 1977, n. 403, e dal decreto applicativo del 20 dicembre 1978.

La tesi sostenuta in alcuni dibattiti di sopprimere la cambiale agraria non è stata condivisa. Lo strumento della cambiale non si può negare che sia ormai di uso universale e che permarrà valido ed agevole a presidio del credito. Non esistono, pertanto, motivi tecnicamente validi per privare il settore dell'agricoltura dell'uso della cambiale agraria e ne fa fede il fatto che il Parlamento, nell'introdurre con la citata legge n. 403 il principio dell'apertura di credito in conto corrente agrario, ha lasciato facoltà ai beneficiari di optare per l'uno o l'altro sistema. È, inoltre, da ricordare che i prestiti mediante sconto di cambiali si realizzano in forma più semplice e sollecita di quelli con apertura di credito in conto corrente, che richiedono la formalizzazione del relativo contratto, la successiva registrazione ai fini della data certa ed altre ineludibili modalità. Meritano meditazione altre due considerazioni: l'abolizione della cambiale agraria è manifestamente inconciliabile con il regime dei privilegi e rischia di compromettere l'apertura di credito in conto corrente perchè non può essere vietato che le aziende, istituti ed enti finanziatori richiedano cambiali di garanzia a tale scopo; la cambiale agraria è negoziabile e fonte, quindi, di nuove liquidità per altri investimenti,

mentre può consentire al creditore lo smobilizzo dell'investimento in ogni momento senza dannose conseguenze per il debitore.

Gli articoli 10 e 11 dettano norme più idonee di quelle in vigore per facilitare l'apertura di credito in conto corrente agrario.

Gli articoli dal 12 al 18 disciplinano la materia dei privilegi, compresi quelli speciali, contemperando le esigenze delle aziende, istituti ed enti finanziatori con quelle degli interessati. Identiche norme sono previste nei titoli successivi per i crediti di dotazione e di miglioramento.

Il titolo III è innovativo perchè precisa all'articolo 19 quali sono le operazioni di credito agrario di dotazione.

Si richiama l'attenzione sull'innovazione introdotta in tale articolo, e cioè l'ammissione al credito agrario di dotazione delle operazioni di locazione finanziaria, più generalmente note come operazioni di *leasing*, che hanno trovato larghissima diffusione all'estero e che anche nel nostro Paese vanno rapidamente diffondendosi soprattutto per l'acquisizione di beni strumentali necessari ai processi produttivi.

L'articolo 20 definisce i beneficiari di tali prestiti, con la precisazione che l'elenco è stato ampliato al fine di incrementare il tanto auspicato sviluppo della zootecnia e della meccanizzazione agricola.

Gli articoli 21, 22 e 23 ripropongono norme già sancite per il credito agrario di esercizio, mentre l'articolo 24 prevede la possibilità di ottenere da parte degli interessati un prefinanziamento per l'immediato acquisto di bestiame, macchine, apparecchiature ed attrezzature. Tale prefinanziamento è considerato a tutti gli effetti operazione di credito agrario e si estingue con l'erogazione del prestito agevolato da parte dello Stato, delle Regioni, delle province autonome o di altri enti pubblici.

Nel caso di mancata concessione del prestito agevolato, il prefinanziamento avrà la durata massima di cinque anni.

Il titolo IV definisce all'articolo 25 le operazioni di credito agrario di miglioramento. Si è ritenuto opportuno includere alcune voci, come la costruzione di serre, di stalle sociali, gli impianti di mungitura meccanica, refrigerazione e conservazione del latte, la costruzione di impianti per la produzione di energia e per l'acquacoltura, al fine di sopperire alle esigenze evolutive di una moderna agricoltura. È stato anche sancito che sono operazioni di credito agrario di miglioramento gli interventi di carattere strutturale previsti da norme della Comunità economica europea.

L'articolo 25 precisa i beneficiari dei prestiti e mutui di miglioramento agrario. In questo caso l'elencazione può sembrare vasta, ma essa è ritenuta idonea per fornire alle Regioni e alle province autonome indicazioni utili per la realizzazione dei piani di sviluppo agricolo e territoriale attraverso la scelta di strumenti adeguati.

L'articolo 27 ribadisce il principio che la concessione dei prestiti e dei mutui deve essere subordinata all'accertamento della convenienza tecnica ed economica dell'operazione e contenuta nel limite della somma ritenuta congrua per l'esercizio del miglioramento fondiario o agrario.

L'articolo 28 detta precise norme per la presentazione della domanda e il successivo articolo 29 specifica le garanzie che devono essere offerte per la concessione del credito. A tale scopo è stato previsto che, per snellire la procedura sulla documentazione da consegnare all'azienda, istituto o ente mutuante, il prestatario o mutuatario può fornire una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti effettuati sulla proprietà e sulla libertà del fondo rustico offerto in garanzia ipotecaria.

L'articolo 30 precisa che la somministrazione dei prestiti e dei mutui avviene mediante la stipula di apposito atto e sulla base di un piano tecnico-finanziario, che può anche prevedere l'impiego frazionato della somma prestata o mutuata. In tale caso le somministrazioni successive alla prima sono subordinate all'accertamento delle opere eseguite sulla base del piano tecnico-finanziario presentato.

L'articolo 31 stabilisce che il credito agrario di miglioramento ha la durata massima di venti anni, come era stato suggerito dal

CNEL nel 1969. Tuttavia è previsto che l'ammortamento possa decorrere dall'epoca in cui le opere, gli impianti ed i miglioramenti divengono produttivi, ma con una franchigia non superiore a cinque anni.

L'articolo 32 prevede che il credito di miglioramento può essere concesso con l'emissione di cambiali agrarie per un periodo non superiore ai cinque anni, qualora la natura, l'entità e le modalità delle operazioni lo consentano.

L'articolo 33 ripropone la norma dei prefinanziamenti di cui al precedente articolo 24 per il credito agrario di dotazione.

Il titolo V è anch'esso innovativo perchè, all'articolo 34, definisce le operazioni di credito agrario di intervento a seguito di avversità atmosferiche o calamità naturali per consentire il sollecito ripristino della capacità produttiva delle aziende danneggiate o per l'estinzione di prestiti o di rate di prestiti o di mutui scaduti nell'anno dell'evento calamitoso o scadenti in quello successivo. I prestiti saranno concessi su rilascio di cambiali agrarie con durata non superiore a cinque anni da estinguere in rate eguali e costanti, annuali o semestrali.

Il titolo VI riguarda le disposizioni comuni alle operazioni di credito agrario.

L'articolo 35 prevede che nelle domande di credito agrario possono essere incluse altre notizie, oltre quelle prescritte negli articoli precedenti, richieste dalle aziende, istituti o enti finanziatori.

L'articolo 36 sancisce che le operazioni di credito agrario di esercizio e di dotazione possono essere effettuate, oltre che in denaro, anche mediante la somministrazione diretta di materie e di cose utili alla gestione delle aziende agricole, nonchè di bestiame, macchine, apparecchiature ed attrezzature utilizzabili nell'ambito delle aziende stesse.

La validità di questi prestiti, che le norme regolamentari per l'applicazione della legge n. 1760 del 1928 definivano « operazioni di credito agrario di esercizio in natura », è pienamente confermata dall'utilizzo che tuttora ne fanno gli imprenditori agricoli beneficiari, nonchè dalla considerazione che il credito in natura può diventare ancora di più una leva fondamentale per irrobustire nei fatti il movimento cooperativo ed associazionistico.

L'articolo 37 prevede che i prestiti ed i mutui di credito agrario possono essere assistiti da un concorso pubblico nel pagamento degli interessi e detta norme a tale scopo. I successivi articoli dal 38 al 44 precisano le facoltà concesse ai prestatari ed alle aziende, istituti ed enti creditori.

L'articolo 45 sancisce che gli attuali schedari regionali del credito agrario, che gli Istituti speciali hanno l'obbligo di tenere, vengono sostituiti dallo « schedario del credito agrario », che dovrà essere istituito in ogni provincia presso la filiale della Banca d'Italia del capoluogo.

In questa nuova configurazione gli schedari provinciali dovrebbero consentire alle aziende, istituti ed enti di qualificare meglio la loro attività soprattutto se si riuscirà, con la collaborazione degli enti di sviluppo agricolo e delle organizzazioni agricole, a dotarli anche di notizie tecniche ed economiche sulle aziende. Contribuiranno così a rendere più sollecita e sicura l'erogazione dei prestiti e dei mutui e potranno divenire idonei strumenti per consentire alle Regioni ed alle province autonome, che tali schedari potranno utilizzare, di realizzare una politica agricola regionale programmata.

L'articolo 46 è innovativo perchè vuole facilitare l'accesso al credito agrario mediante la concessione di garanzie fideiussorie. Queste, come è stato sancito, possono essere, infatti, concesse dalle Regioni e dalle province autonome attraverso organismi finanziari o altri istituti ed enti appositamente delegati.

L'articolo 47 fa assumere al vigente « Fondo interbancario di garanzia », istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, la denominazione di « Fondo nazionale di garanzia per il credito agrario », ottenendosi così una sostanziale modificazione della natura del Fondo. Ciò al fine di trasformare il Fondo in un volano per incrementare il credito agrario nell'interesse dei singoli e della collettività, come previsto dagli articoli successivi, assicurando, nel contempo, maggiore

tranquillità per le operazioni di credito agrario.

L'articolo 51 modifica l'attuale composizione del comitato previsto dal citato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per consentire una giusta rappresentanza alle aziende, istituti ed enti che esercitano il credito agrario e, contemporaneamente, la partecipazione alla gestione del Fondo delle Regioni, delle organizzazioni agricole professionali e di quelle cooperative.

Inoltre, in analogia con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, fanno parte del comitato del Fondo un rappresentante del Ministero del tesoro ed un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'articolo 52 precisa i compiti del comitato del Fondo nazionale di garanzia per il credito agrario, mentre l'articolo 53 ne stabilisce le dotazioni finanziarie annuali.

L'articolo 54 specifica il carattere non commerciale del Fondo nella considerazione che esso, operando sotto la vigilanza del Ministero del tesoro e non perseguendo utili economici, non può essere assimilato agli enti pubblici economici, come finora avvenuto per decisione degli organi fiscali.

L'articolo 55 prevede di conseguenza la soppressione della sezione speciale del Fondo, di cui agli articoli 21 e 22 della legge 9 maggio 1975, n. 153, le cui funzioni vengono assorbite dal comitato proposto nella composizione indicata.

Il titolo VII identifica all'articolo 56 le aziende, istituti ed enti che possono esercitare le operazioni di credito agrario nelle zone di rispettiva competenza territoriale.

Si è confermato, nell'articolazione operativa, l'attuale carattere pluralistico, sia per porre al servizio dell'agricoltura una più diffusa e capillare rete di organismi operativi, sia per convogliare al settore il massimo volume di credito. Si è voluto così uniformarsi, anche nel settore del credito agrario, alle norme del Trattato di Roma, nonchè alle direttive comunitarie riguardanti la libertà di concorrenza e di insediamento.

L'articolo 57 sancisce che ogni modificazione delle norme statutarie e regolamentari delle aziende, istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario deve essere approvata e resa esecutiva con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, mentre autorizzazioni di deroga alla competenza territoriale potranno essere accordate, su richiesta, dalla Banca d'Italia.

Si sancisce, inoltre, che i presidenti dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale e del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Gli articoli 58 e 59 autorizzano gli istituti e le aziende di credito agrario, compreso il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, ad emettere, con precise norme, obbligazioni e buoni fruttiferi, nominativi o al portatore, ad un tasso di interesse fissato dalla Banca d'Italia sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e prevedono altre norme intese a facilitare l'acquisizione di capitali per il credito agrario.

Il titolo VIII, infine, prescrive disposizioni finali e transitorie ritenute necessarie anche per assicurare la continuità degli atti e delle azioni previste dalla precedente legislazione sul credito agrario, che con l'articolo 67 viene abrogata.

Nello stesso articolo si sancisce che le leggi regionali e delle province autonome concernenti il credito agrario, emanate con criteri che contrastino, devono essere aggiornate entro sei mesi e quelle successive dovranno attenersi alle norme ed ai criteri generali di cui al presente disegno di legge.

Onorevoli senatori, le indicazioni generali fornite con la presente, sintetica relazione, il breve commento ai titoli ed agli articoli del disegno di legge, che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sottopone all'esame e all'approvazione del Parlamento, sottolineano la necessità e l'urgenza di addivenire al riordinamento del credito agrario. Questa esigenza, auspicato da anni,

è stata di recente confermata dal Parlamento, dai partiti politici, dalle organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, dal movimento cooperativo e associativo dei produttori agricoli onde consentire al primario settore dell'agricoltura di assumere quel ruolo di centralità che gli compete.

È un ruolo di importanza fondamentale per il nostro Paese, già deficitario di materie prime e di prodotti energetici, al fine di scongiurare il pericolo della fame; salvaguardare le risorse naturali; ridurre il sempre più preoccupante disavanzo della bilancia commerciale; contribuire ad assicurare ai giovani sicura e decorosa occupazione.

L'agricoltura italiana deve essere posta nella condizione di produrre economicamente in quantità e in qualità e nello stesso tempo deve poter conservare, trasformare e commercializzare le produzioni ottenute, nell'interesse proprio e della collettività nazionale.

Nel sottolineare che l'innovazione introdotta nel disegno di legge di regolamentare la materia anche per la presentazione delle domande di credito agrario e per altri adempimenti esecutivi mira ad evitare di dover ricorrere ad ulteriori normative regolamentari, si confida nell'esame e nella sollecita approvazione del disegno di legge stesso da parte del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Il credito agrario ha i seguenti scopi:

incrementare e migliorare le produzioni agricole, zootecniche e forestali in relazione alle esigenze del mercato interno, comunitario e mondiale, nonchè dell'industria di conservazione e trasformazione;

ammodernare e migliorare le strutture aziendali per renderle economicamente efficienti al fine di aumentare la produttività delle imprese e di assicurare la realizzazione dei piani zonali, regionali e nazionali per lo sviluppo economico e sociale;

favorire gli investimenti in agricoltura per garantire risultati produttivi più elevati e livelli occupazionali più stabili e remunerativi;

migliorare le condizioni economiche e sociali delle categorie agricole ed aumentare il loro potere contrattuale.

Gli acquacoltori e gli armentari sono imprenditori agricoli.

Art. 2.

In relazione agli scopi di cui al precedente articolo, le operazioni di credito agrario si distinguono in operazioni:

a) di esercizio;

b) di dotazione;

c) di miglioramento;

d) di intervento, in conseguenza di eventi calamitosi.

Art. 3.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, nell'enunciare le direttive generali per la ripartizione globale delle risorse finanziarie da ripartire nelle varie destinazioni, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, stabilisce, d'intesa con il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la quota di credito da assegnare anno per anno al settore dell'agricoltura per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo. Tale quota deve essere determinata entro il 1° ottobre in misura non inferiore al 10 per cento del totale delle risorse finanziarie da ripartire nelle varie destinazioni.

TITOLO II

OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO DI ESERCIZIO

Art. 4.

Sono operazioni di credito agrario di esercizio:

a) i prestiti agli imprenditori agricoli, singoli o associati, comprese le cooperative e loro consorzi registrati nello schedario generale della cooperazione, per la gestione di aziende agricole e zootecniche, condotte in forza di un legittimo titolo;

b) i prestiti agli imprenditori agricoli, singoli o associati, comprese le cooperative e loro consorzi registrati nello schedario generale della cooperazione, per la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici;

c) i prestiti alle cooperative agricole e loro consorzi iscritti nello schedario genera-

le della cooperazione, alle associazioni di produttori agricoli e loro unioni riconosciute, agli enti e alle società agricole, al fine di corrispondere anticipazioni ai produttori conferenti di prodotti agricoli e zootecnici per la loro lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione in comune, nonchè per l'acquisto di materie e cose utili da cedere ai propri soci;

d) le anticipazioni su pegno dei prodotti depositati da produttori agricoli, singoli o associati, in luoghi pubblici o privati di conservazione.

Art. 5.

I prestiti e le anticipazioni di cui al precedente articolo 4, effettuati mediante sconto di cambiale agraria o con apertura di credito in conto corrente agrario, di cui agli articoli 7 e successivi della presente legge, hanno di norma la durata massima di diciotto mesi. Possono essere prorogati per un anno in caso di mancato o insufficiente raccolto. Le anticipazioni di cui alla lettera *d*) hanno scadenza quando la vendita dei prodotti potrà effettuarsi senza danno per i produttori.

I prestiti e le anticipazioni devono essere contenuti nei limiti dell'effettivo fabbisogno e, nei casi di imprese associative, in proporzione delle quote di prodotti e utili spettanti al richiedente. I prestiti per gli acquisti previsti alla lettera *c*) del precedente articolo 4 non possono essere richiesti dai singoli soci di cooperative e loro consorzi, associazioni e loro unioni, enti e società agricole a cui siano stati concessi prestiti per la medesima finalità.

Art. 6.

Per ottenere la concessione dei prestiti e delle anticipazioni, di cui al precedente articolo 4, occorre presentare domanda con le indicazioni dell'ammontare, dello scopo, del-

la durata della sovvenzione richiesta e delle garanzie offerte.

Dalla domanda deve altresì risultare:

1) se si tratti di prestito di cui alla lettera *a*):

il fondo rustico per cui il prestito verrà utilizzato, con indicazione della sua ubicazione, dell'eventuale denominazione, dei confini, della superficie e della ripartizione di questa per qualità di colture, e, in caso di aziende zootecniche, la indicazione e la descrizione del bestiame da allevare;

il titolo in base al quale il richiedente conduce il suddetto fondo rustico;

il proprietario del fondo, qualora non sia il richiedente;

2) se si tratti di prestito di cui alla lettera *b*): il tipo, la quantità dei prodotti ed il luogo destinato alla loro lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione;

3) se si tratti di prestito di cui alla lettera *c*):

la specie, il tipo del prodotto e la quantità che si prevede venga conferita; il luogo destinato alla sua lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione, nonchè la misura dell'anticipazione da corrispondere ai produttori conferenti in relazione al prezzo medio corrente del prodotto;

le materie e le cose da acquistare per cederle ai soci, la quantità ed il loro prezzo medio corrente;

4) se si tratti di anticipazione di cui alla lettera *d*): le indicazioni necessarie agli effetti della costituzione del pegno ed il luogo del deposito.

Art. 7.

I prestiti e le anticipazioni di cui all'articolo 4 della presente legge si effettuano — a scelta del beneficiario — mediante lo sconto di cambiali agrarie ovvero mediante apertura di credito in conto corrente agrario.

Art. 8.

Le cambiali agrarie sono equiparate, a ogni effetto, alle cambiali ordinarie. La loro girata produce il trasferimento di tutti i diritti ad esse inerenti.

La cambiale agraria deve contenere l'indicazione:

a) dello scopo dell'operazione;

b) del fondo rustico, nel caso di prestito ai sensi dell'articolo 4, lettera *a*);

c) della specie dei prodotti e del luogo dove si trovano, se si tratta di prestito di cui al precedente articolo 4, lettera *b*), o di anticipazione di cui allo stesso articolo, lettera *d*);

d) della specie e del luogo di conferimento dei prodotti, nel caso di prestito per le anticipazioni di cui al precedente articolo 4, lettera *c*);

e) dei privilegi e delle garanzie che assistono l'operazione.

La scadenza della cambiale agraria deve essere contenuta entro il limite di durata dell'operazione.

La cambiale agraria avente scadenza anteriore a quella del suddetto limite di durata può essere rinnovata, senza che ciò costituisca novazione, alle condizioni seguenti:

1) che la cambiale originaria e le successive siano conservate dall'azienda, istituto o ente erogante e contengano l'annotazione del loro rinnovo e, eventualmente, del loro parziale pagamento;

2) che la nuova cambiale contenga, oltre le indicazioni di cui al secondo comma del presente articolo, l'annotazione che si tratta di cambiale di rinnovo emessa ai sensi del presente articolo;

3) che la scadenza dell'ultima cambiale di rinnovo sia comunque contenuta nel limite massimo di durata consentito per l'operazione a norma dell'articolo 5 della presente legge.

L'imposta di bollo sulle cambiali agrarie per qualsiasi scadenza e durata dell'operazione è stabilita nella misura dello 0,10 per mille.

Nel trattamento tributario di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono intendersi comprese tutte le garanzie che assistono i prestiti agrari posti in essere in forma cambiaria.

Per i prestiti e le anticipazioni di cui all'articolo 4 della presente legge l'imposta sostitutiva prevista all'articolo 18 del citato decreto, modificata dall'articolo 5 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, è ridotta allo 0,25 per cento ed è comprensiva dell'imposta di bollo sugli assegni emessi a valere sulle aperture di credito in conto corrente agrario.

Art. 9.

L'apertura di credito in conto corrente agrario potrà essere assistita da cambiale agraria di garanzia. All'operazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1842 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.

Le aziende, istituti ed enti autorizzati al credito agrario di esercizio, anche in deroga alle disposizioni di legge e ai loro statuti, possono consentire ai beneficiari delle aperture di credito in conto corrente agrario saldi creditori limitatamente alle eventuali disponibilità che i conti correnti dovessero presentare in via transitoria.

Art. 10.

La domanda di concessione del prestito nella forma di apertura di credito in conto corrente agrario e la relativa lettera di concessione dello stesso, sottoscritta per accettazione dal beneficiario, oltre alle norme generali che regolano il conto corrente per la parte compatibile con la specifica configurazione del finanziamento agrario, devono contenere le indicazioni di cui al precedente articolo 6.

All'apertura di credito in conto corrente agrario e ai conseguenti atti si estende ogni agevolazione tributaria attinente al credito agrario.

Art. 11.

L'utilizzo dell'apertura di credito in conto corrente agrario può avvenire in una o più soluzioni, entro i limiti dell'importo concesso, e il beneficiario può, anche in più riprese, ripristinare la disponibilità iniziale con possibilità di successivi ulteriori prelievi.

Sul conto corrente possono essere tratti assegni alla condizione che rechino sul *recto* la seguente dicitura: « Il presente assegno è emesso, a fronte di apertura di credito in conto corrente agrario, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ».

Si applicano in quanto compatibili le norme di cui al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

Con l'utilizzazione dell'apertura di credito sono a carico del correntista tutti gli obblighi e le responsabilità di cui all'articolo 62 della presente legge, restando le aziende, istituti ed enti di credito responsabili della sola congruità del finanziamento concesso.

Art. 12.

Il privilegio legale di cui al successivo articolo 17 nasce al momento del perfezionamento dell'apertura di credito.

Il privilegio convenzionale è costituito in conformità delle norme di cui all'articolo 18 della presente legge.

Art. 13.

La denuncia allo schedario provinciale, di cui al successivo articolo 45, deve contenere la comunicazione di concessione dell'apertura di credito in conto corrente agrario per l'importo globale accordato, con le indicazioni della destinazione del prestito e della sua durata.

Art. 14.

In caso di inadempienza, ai fini della promozione delle procedure esecutive e di eventuale ricorso all'intervento del Fondo nazionale di garanzia per il credito agrario, di cui all'articolo 47 della presente legge, le aziende, istituti ed enti esercenti il credito agrario devono certificare la sussistenza e la esigibilità del credito mediante esibizione di estratto conto alla data della promozione delle stesse procedure, di cui sia attestata la conformità alle scritturazioni dal funzionario dell'azienda, istituto o ente all'uopo abilitato.

Ai crediti concessi mediante apertura di credito in conto corrente agrario si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 40.

Art. 15.

Per le operazioni creditizie assistite dal Fondo nazionale di garanzia per il credito agrario le trattenute a questo scopo operate si applicano sull'ammontare del credito concesso e vengono effettuate a carico del beneficiario all'atto del perfezionamento delle operazioni medesime.

Art. 16.

Sui prestiti concessi mediante apertura di credito in conto corrente agrario può essere accordato, anche successivamente al loro perfezionamento, il concorso pubblico nel pagamento degli interessi di cui al successivo articolo 37.

Tale concorso può essere concesso per un periodo di tempo massimo predeterminato, anche relativamente ad una parte dell'utilizzo medio verificatosi nel periodo medesimo.

Per la quota di credito agevolato, gli interessi sono liquidati alla fine di ciascun trimestre solare ed alla scadenza del periodo di agevolazione, al tasso di riferimento sta-

bilito a norma delle leggi vigenti di tempo in tempo.

Ai fini della liquidazione del concorso pubblico nel pagamento degli interessi sui prestiti concessi mediante apertura di credito in conto corrente agrario, le aziende, istituti ed enti presentano rendiconti sintetici periodici con l'indicazione dell'ammontare del concorso sugli interessi liquidati, restando le aziende, istituti ed enti responsabili della conformità dei dati forniti con le proprie scritture contabili.

Art. 17.

I prestiti di cui al precedente articolo 4, lettera *a*), sono privilegiati sui frutti pendenti e sui parti e gli altri frutti dell'azienda zootecnica dell'anno successivo alla scadenza del prestito e su quelli raccolti nel predetto anno e negli anni precedenti che provengono dal fondo rustico o dall'azienda zootecnica e che si trovano sul fondo medesimo o nelle abitazioni e nei magazzini annessi.

Il privilegio compete in confronto di chiunque possegga, coltivi, conduca il fondo e gestisca l'azienda zootecnica entro un anno dalla scadenza del prestito. In caso di mancato od insufficiente raccolto o produzione, che sia comprovato da certificato rilasciato dal competente ufficio della Regione su richiesta dell'azienda, istituto od ente creditore o dello stesso prestatario, il privilegio si trasferisce sui frutti dell'anno successivo, purchè il debitore continui nella conduzione del fondo rustico o nella gestione dell'azienda zootecnica.

Quando il prestatario è un mezzadro o colono parziario il privilegio si esercita soltanto sulla parte dei frutti pendenti e raccolti ad esso spettanti.

I prestiti di cui al precedente articolo 4, lettera *b*), concessi per la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti delle aziende agricole e zootecniche, sono privilegiati su tali prodotti. Quando detti prestiti sono concessi a cooperative agricole o loro consorzi registrati o ad associazioni di produttori agri-

coli e loro unioni riconosciute, che si propongono la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione in comune dei prodotti provenienti dalle aziende agricole e zootecniche dei soci, il privilegio si estende a tutti i prodotti agricoli e zootecnici depositati in impianti e magazzini di tali cooperative, consorzi ed associazioni, con esclusione dei prodotti eventualmente già costituiti in pegno.

I prestiti per le partecipazioni di cui al precedente articolo 4, lettera *c*), sono privilegiati sui prodotti che risulteranno conferiti e sulle materie e cose da cedere ai propri soci, nonchè sul ricavo dalla loro vendita.

Art. 18.

A garanzia dei prestiti di cui al precedente articolo 4, lettere *a*), *b*) e *c*), e, per questi ultimi, a quelli destinati ad acquisti di materie e cose utili da cedere ai soci, può essere data in garanzia polizza assicurativa con capitale assicurato pari all'importo della somma richiesta in prestito oppure essere costituito un privilegio speciale sopra i frutti pendenti e i prodotti zootecnici dell'anno successivo alla scadenza del prestito, sopra quelli raccolti e prodotti nel predetto anno e negli anni precedenti che si trovano sui fondi rustici e nelle aziende zootecniche dei debitori provenienti dai fondi e dalle aziende medesime, e sopra tutto ciò che serve a condurre ed a fornire i fondi e le aziende solo per la parte del valore eccedente i crediti assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo precedente.

Il privilegio speciale può essere costituito per la durata del prestito e, in ogni caso, per una durata non eccedente dieci anni. In nessun caso la sua durata potrà superare la data in cui il debitore cessa dalla conduzione del fondo.

Il suddetto privilegio deve risultare da atto scritto, anche non autenticato, contenente:

a) l'indicazione dell'ammontare, dello scopo e della durata del prestito, nonchè del

numero, importo e scadenza delle cambiali emesse oppure degli estremi del contratto di apertura di credito in conto corrente agrario;

b) la descrizione delle cose sulle quali viene costituito il privilegio, con dichiarazione se appartengano, in tutto o in parte, al prestatario o se esistano su di esse diritti di terzi;

c) la specificazione del fondo rustico su cui si trovano le suddette cose, indicandone l'ubicazione, l'eventuale denominazione, l'estensione e le generalità del proprietario;

d) l'impegno del prestatario di utilizzare il prestito esclusivamente per lo scopo dichiarato nella domanda, con diritto della azienda, istituto o ente creditore di verificare, in qualsiasi momento, l'adempimento di tale impegno;

e) il divieto di trasportare o trasferire fuori del fondo rustico di cui alla lettera *c*), senza consenso dell'azienda, istituto o ente creditore, le cose su cui è costituito il privilegio, salvo si tratti di bestiame al fine della sua alimentazione o dell'utilizzo nei servizi cui è destinato o delle macchine, apparecchiature ed attrezzature agricole che siano da impiegare anche su fondi altrui;

f) il patto della risoluzione del contratto, nei casi di cui ai successivi articoli 39 e 43.

Per la validità ed efficacia del privilegio speciale è necessario:

che l'atto di cui al comma precedente acquisti data certa per effetto della registrazione;

che sia iscritto nel registro speciale tenuto dalla Conservatoria dei registri immobiliari, competente per il territorio dove si trova il fondo rustico di cui al comma precedente, lettera *c*), iscrizione da farsi senza esibizione delle cambiali agrarie e del contratto di apertura di credito in conto corrente agrario e con esonero da ogni responsabilità per il conservatore.

TITOLO III

OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO DI DOTAZIONE

Art. 19.

Sono operazioni di credito agrario di dotazione:

1) i prestiti per l'acquisto di bestiame;

2) i prestiti per l'acquisto di macchine, apparecchiature ed attrezzature comunque utilizzabili nell'ambito delle aziende agricole e zootecniche o negli impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici;

3) i prestiti per le locazioni finanziarie ai fini delle dotazioni di cui al precedente numero 2).

Art. 20.

I prestiti di cui all'articolo precedente possono essere concessi agli imprenditori agricoli, singoli o associati, ed alle cooperative agricole e loro consorzi iscritti nello schedario generale della cooperazione.

I prestiti di cui al numero 1) del precedente articolo possono essere concessi anche:

a) agli enti regionali di sviluppo agricolo che intendono costituire e gestire centri specializzati per l'allevamento di animali da riproduzione geneticamente selezionati;

b) alle cooperative agricole e loro consorzi iscritti nello schedario generale della cooperazione ed alle associazioni di produttori agricoli riconosciute, che si propongano di realizzare centri di allevamento di cui alla lettera *a*) o che, pur non conducendo terreni, gestiscano impianti destinati all'allevamento di soggetti alimentati con unità foraggere prodotte per almeno il 25 per cento nelle aziende agricole dei soci;

c) alle imprese che si propongono di acquistare bestiame da dare a soccida agli imprenditori agricoli, singoli o associati, per dotazione dei fondi rustici da essi condotti;

d) alle cooperative agricole e loro consorzi, iscritti nello schedario generale della cooperazione ed alle associazioni di produttori agricoli e loro unioni riconosciute che svolgono attività di servizio per le aziende agricole dei soci, nonchè agli istituti tecnici agrari per l'istituzione ed il funzionamento di centri dimostrativi di zootecnia;

e) agli istituti tecnici agrari e alle scuole di meccanica agraria a indirizzo professionale, nonchè agli enti regionali di sviluppo agricolo ed alle associazioni di produttori agricoli riconosciute che si propongono l'acquisto di macchine, apparecchiature ed attrezzature per l'istituzione ed il funzionamento di centri dimostrativi ed operativi di meccanica agraria.

Art. 21.

I prestiti di dotazione agli imprenditori agricoli, singoli o associati, e alle cooperative e loro consorzi, di cui al primo comma dell'articolo precedente, devono essere contenuti entro il limite dell'effettivo fabbisogno dell'azienda agricola e, nei casi di imprese associative, in proporzione delle quote di prodotti e utili spettanti al richiedente.

I prestiti per l'acquisto o per la locazione finanziaria di macchine, apparecchiature ed attrezzature agricole possono essere concessi, oltre il limite di cui al primo comma, qualora siano richiesti da imprenditori agricoli che completino l'utilizzo di tali macchine, apparecchiature ed attrezzature anche eseguendo lavorazioni per conto terzi.

Art. 22.

Per ottenere i prestiti di cui al precedente articolo 19 occorre presentare una domanda con le indicazioni di cui al preceden-

te articolo 6, primo comma, nonchè — quando si tratti di prestito ai sensi del precedente articolo 20, primo comma — con le indicazioni di cui allo stesso articolo 6, secondo comma, numero 1).

Dalla domanda deve inoltre risultare:

la specie del bestiame ed il numero dei capi da acquistare con il prestito ed il previsto loro impiego;

il tipo delle macchine, apparecchiature ed attrezzature agricole da acquistare con il prestito ed il previsto loro impiego, nonchè il preventivo di spesa.

I prestiti di dotazione hanno una durata massima di cinque anni, elevabile a dieci anni quando tale maggiore durata possa essere giustificata dalla natura tecnico-economica degli interventi. Sono estinguibili in rate semestrali od annuali, comprensive della quota di capitale e della quota interessi, con rilascio di tante cambiali agrarie quante sono le rate convenute oppure mediante il rilascio di un'unica cambiale agraria avente di norma scadenza a sei o dodici mesi e rinnovabile con decurtazioni fino all'estinzione del prestito. I prestiti di durata superiore a cinque anni potranno essere perfezionati anche mediante stipula di apposito atto.

Le cambiali agrarie devono contenere l'indicazione:

dello scopo del prestito;

dell'azienda o del luogo dove il bestiame o le macchine, apparecchiature ed attrezzature da acquistare con il prestito saranno custoditi od utilizzati;

dei privilegi e delle altre garanzie che assistono il prestito.

Art. 23.

I prestiti di cui all'articolo 19 della presente legge sono privilegiati, rispettivamente, sul bestiame, sulle macchine, apparecchiature, attrezzature.

A garanzia dei suddetti prestiti può essere costituito il privilegio speciale di cui

al precedente articolo 18 oppure polizza assicurativa.

Nel caso di perimento o vendita, autorizzata preventivamente dal mutuante, del bene oggetto del privilegio, questo potrà trasferirsi su altro bene mobile non soggetto a gravami o altri oneri. In caso di cessione senza autorizzazione o di perimento senza trasferimento del privilegio, il prestito dovrà essere estinto.

Art. 24.

Le aziende, istituti ed enti, nell'attesa del perfezionamento delle operazioni di cui al precedente articolo 19, da effettuarsi ai sensi delle leggi nazionali e regionali con il concorso nel pagamento degli interessi o con i fondi di anticipazione dello Stato, delle Regioni o di altri enti pubblici, possono concedere un prefinanziamento per consentire ai richiedenti l'immediato acquisto di bestiame, macchine, apparecchiature ed attrezzature.

Il prefinanziamento è considerato a tutti gli effetti operazione di credito agrario fino all'erogazione del prestito agevolato. Qualora, per qualsiasi motivo, il prestito agevolato non potesse aver luogo, il prefinanziamento avrà la durata massima di cinque anni.

Il prefinanziamento si effettua mediante rilascio di cambiale agraria e gode dei privilegi di cui all'articolo precedente.

TITOLO IV

OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO

Art. 25.

Sono operazioni di credito agrario di miglioramento i prestiti ed i mutui per gli scopi seguenti:

a) esecuzione di piantagioni, impianti forestali e trasformazioni colturali, comprese le serre ed i vivai aziendali;

b) costruzione e riattamento di strade poderali e interpoderali o di teleferiche che possono sostituirle;

c) sistemazione di terreni;

d) costruzione di pozzi, di abbeveratoi, di *silos*, di concimaie, di muri di cinta, di siepi e di ogni altro mezzo atto a cingere o chiudere fondi rustici;

e) costruzione o riattamento di fabbricati aziendali destinati ad abitazione dei coltivatori, degli imprenditori agricoli a titolo principale e dei lavoratori dipendenti, ivi compresi i servizi e gli impianti accessori, nonchè dei vani per uso aziendale e per il ricovero del bestiame ed il deposito degli attrezzi;

f) acquisto e messa in opera di impianti di mungitura meccanica, di refrigerazione e conservazione del latte, nonchè di apparecchiature per l'allevamento del bestiame;

g) ricerca, provvista ed utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile, costruzione di opere per provvederne i fondi rustici, impianti d'irrigazione, impianti per l'acquacoltura;

h) opere di sistemazione idraulica o idraulico-agraria dei terreni, prosciugamenti, rassodamenti, dissodamenti con mezzi meccanici o con esplosivi;

i) applicazione dell'elettricità in agricoltura, compresa la costruzione di impianti, anche se autonomi, per la produzione, il trasporto e l'applicazione dell'energia da utilizzare a scopi agricoli;

l) sistemazioni montane e collinari, comprese le opere per il miglioramento dei pascoli, dei boschi e per i rimboschimenti;

m) ogni opera diretta al miglioramento stabile dei fondi rustici ed al potenziamento delle strutture fondiarie ed agrarie anche con l'acquisto di terreni;

n) acquisto di terreni per la formazione o l'arrotondamento della proprietà coltivatrice;

o) acquisto di terreni al fine della formazione di imprese agricole efficienti;

p) acquisto, costruzione, adattamento, ampliamento, miglioramento e attrezzatura di impianti per la raccolta, conservazione,

lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonchè di magazzini e di impianti, ivi comprese le stalle sociali, per l'approvvigionamento collettivo, la distribuzione e la commercializzazione di materie e cose di uso agricolo;

q) affrancazione di canoni enfiteutici e prestazioni fondiarie assimilate.

Sono considerati, inoltre, operazioni di credito agrario di miglioramento gli interventi di carattere strutturale previsti dai regolamenti, direttive ed altre determinazioni della Comunità economica europea.

Rientra altresì nell'ambito della presente norma ogni altro intervento idoneo comunque a realizzare gli scopi di cui al precedente articolo 1.

Art. 26.

I prestiti ed i mutui, di cui all'articolo precedente, possono essere concessi:

a) a persone fisiche, cooperative agricole e loro consorzi iscritti nello schedario generale della cooperazione, associazioni di produttori agricoli e loro unioni riconosciute, enti e società agricole in forza di un titolo che consenta loro l'esecuzione dei lavori, opere ed impianti progettati, nonchè l'assunzione dell'onere del prestito o mutuo e la prestazione della garanzia richiesta.

I soggetti di cui al comma precedente potranno beneficiare dei prestiti e dei mutui, di cui al precedente articolo, avvalendosi anche del tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo e di altri enti con analoghe funzioni;

b) a consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario, di cui agli articoli 862 e 863 del codice civile, che provvedono alla esecuzione di lavori, opere ed impianti nell'interesse dei consorziati.

I prestiti ed i mutui per lo scopo di cui al precedente articolo, lettera *n*), possono essere accordati:

1) a coloro che dedicano, direttamente ed abitualmente, la propria attività manuale alla coltivazione della terra ed all'allevamen-

to del bestiame, nonchè a laureati in scienze agrarie o in veterinaria e a periti agrari, sempre che i terreni da acquistare siano idonei alla formazione o all'arrotondamento della proprietà coltivatrice od alla costituzione di aziende agricole pilota;

2) alle cooperative agricole, iscritte nello schedario generale della cooperazione, alle associazioni di produttori agricoli e ad enti riconosciuti che intendano acquistare terreni per ripartirli al fine della formazione o dell'arrotondamento della proprietà coltivatrice oppure per condurli con l'apporto dei propri soci.

Agli effetti dei prestiti e mutui, di cui al comma precedente, per proprietà coltivatrice si intende quella che, costituendo unità poderale a sè stante, abbia una superficie non eccedente il triplo di quella corrispondente alla capacità lavorativa del nucleo familiare del proprietario.

I prestiti ed i mutui per lo scopo di cui al precedente articolo 25, lettera *o*), possono essere concessi agli imprenditori agricoli, a loro associazioni riconosciute e a cooperative agricole, iscritte nello schedario generale della cooperazione, nonchè a laureati in scienze agrarie o in veterinaria e a periti agrari che si impegnino a condurre direttamente i terreni da acquistare.

I prestiti ed i mutui per lo scopo di cui al precedente articolo 25, lettera *p*), possono essere accordati con preferenza a cooperative agricole e loro consorzi, iscritti nello schedario generale della cooperazione, e ad associazioni di produttori agricoli e loro unioni riconosciute.

Art. 27.

La concessione dei prestiti e dei mutui di cui al precedente articolo 25 è subordinata all'accertamento della convenienza tecnica ed economica dell'operazione e deve essere contenuta nel limite della somma ritenuta congrua per l'esecuzione dei lavori, opere e impianti di miglioramento sulla base della domanda presentata e della documentazione richiesta.

Art. 28.

Per ottenere la concessione dei prestiti e dei mutui di cui al precedente articolo 25 occorre presentare:

1) una domanda da cui risulti l'ammontare, lo scopo e la durata della sovvenzione richiesta, la garanzia offerta, nonchè:

a) il fondo rustico su cui s'intende utilizzare il prestito o mutuo, con indicazione:

della sua ubicazione, dell'eventuale denominazione, dei confini, della superficie e della ripartizione di questa per qualità di coltura, del proprietario, qualora non sia il richiedente;

del titolo che consente al richiedente l'esecuzione dei lavori, delle opere e degli impianti progettati e l'assunzione dell'onere del prestito o mutuo;

dei prestiti e dei mutui in corso che attengano al fondo;

b) il terreno che s'intende acquistare con le indicazioni idonee ad identificarlo;

c) l'impianto che s'intende costruire, ampliare o acquistare;

2) la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria tecnico-legale dell'operazione.

Art. 29.

Per ottenere la concessione dei prestiti e dei mutui di cui al precedente articolo 25 deve essere prestata garanzia ipotecaria o altra ritenuta idonea.

A garanzia dei prestiti e dei mutui suddetti può essere data in garanzia polizza assicurativa o essere costituito il privilegio speciale di cui all'articolo 18 della presente legge.

Il prestito o mutuo garantito da ipoteca sul fondo rustico deve essere contenuto nel limite del 60 per cento della somma corrispondente al valore cauzionale del fondo, aumentato del valore delle opere, degli im-

pianti e dei miglioramenti da eseguire con il prestito o mutuo medesimo.

Il predetto limite del 60 per cento può essere elevato fino al 100 per cento quando intervenga la garanzia sussidiaria del Fondo nazionale di garanzia per il credito agrario di cui al successivo articolo 47 o altra garanzia ritenuta idonea.

Il valore cauzionale del fondo rustico già gravato da ipoteche si determina detraendo dal valore di stima del fondo stesso una somma non superiore al doppio dell'esistente debito ipotecario.

Il prestatario o mutuatario ha facoltà di consegnare all'azienda, istituto od ente mutuante, in luogo della documentazione di rito, una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti effettuati relativamente alla proprietà ed alla libertà degli immobili offerti in garanzia ipotecaria.

Per i mutui ai consorzi di cui al precedente articolo 26, lettera *b*), può essere richiesto ai consorzi stessi il rilascio di delegazioni sui contributi imposti ai consorziati per le spese di esecuzione dei lavori, opere e impianti finanziati.

Art. 30.

I prestiti e i mutui di cui al precedente articolo 25 sono concessi, salvo quanto previsto dal successivo articolo 32, mediante la stipulazione di apposito atto.

La somministrazione dei suddetti prestiti e mutui deve essere eseguita in base ad un piano tecnico-finanziario, ogni qualvolta la natura dei lavori, delle opere e degli impianti progettati comporti l'impiego frazionato della somma mutuata.

La prima somministrazione sarà contenuta nei limiti del finanziamento previsto in detto piano per il primo gruppo di lavori, opere ed impianti da eseguire o spese da erogare. L'anticipazione, comunque, non potrà essere inferiore al 40 per cento del piano approvato.

Le somministrazioni successive verranno effettuate in relazione all'accertamento dello

stato di avanzamento dei lavori, opere ed impianti già finanziati.

Per i mutui concessi con la stipulazione dell'atto di cui al primo comma e che comportano somministrazioni graduali:

1) il periodo delle somministrazioni non è computabile nella durata del mutuo;

2) nella fase delle somministrazioni gli interessi si liquidano a fine di semestre o anno solare;

3) l'ammontare degli interessi può essere cumulato al debito per capitale.

Art. 31.

L'ammortamento dei prestiti e dei mutui di cui al precedente articolo 25 ha una durata non superiore a venti anni, che potrà anche decorrere dall'epoca in cui i lavori di miglioramento, le opere, gli impianti o i terreni acquistati divengono produttivi, ma, in ogni caso, non oltre cinque anni dall'unica o dall'ultima somministrazione di cui al precedente articolo, secondo comma.

L'ammortamento dei prestiti e mutui suddetti avrà sempre inizio con il 1° gennaio o il 1° luglio ed avverrà in rate semestrali o annuali costanti comprensive di capitale e interessi.

Art. 32.

I prestiti e i mutui di cui al precedente articolo 25 possono anche essere effettuati mediante rilascio di cambiali agrarie qualora la natura, l'entità e le modalità delle operazioni lo consentano e purchè la loro durata non sia superiore a cinque anni.

Nel caso previsto dal comma precedente, potrà essere richiesto il rilascio di tante cambiali agrarie quante sono le rate di ammortamento del prestito, determinate a norma dell'articolo precedente, secondo comma, o di un'unica cambiale agraria d'importo corrispondente a quello del prestito, decur-

tabile o rinnovabile alle scadenze delle predette rate, previo pagamento delle stesse.

L'ammontare del prestito, effettuato in forma cambiaria, quando sia utilizzabile gradualmente ai sensi del precedente articolo 30, secondo comma, deve essere accreditato in un conto intestato al prestatario e fruttante lo stesso tasso d'interesse del prestito. Dal predetto conto verranno, quindi, prelevate le somme da somministrare a norma dello stesso articolo, commi terzo e quarto.

Gli interessi maturati su tale speciale conto, in relazione alla sua peculiare natura, sono esenti dalla ritenuta di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Qualora, per circostanze sopraggiunte, riuscisse impossibile o eccessivamente gravosa per il prestatario l'estinzione del prestito nel periodo convenuto in forma cambiaria, si potrà consentire che l'operazione sia trasformata in mutuo mediante la stipulazione di apposito atto.

Art. 33.

Nell'attesa del perfezionamento dei prestiti e dei mutui di cui al precedente articolo 25, possono essere concessi prefinanziamenti per la durata e nella misura ritenute congrue per consentire al richiedente di iniziare i lavori di miglioramento, le opere e gli impianti.

I prefinanziamenti possono essere effettuati con lo sconto di cambiali agrarie oppure mediante aperture di credito in conto corrente agrario.

Per i prefinanziamenti di cui al presente articolo può essere costituito il privilegio speciale ai sensi del precedente articolo 18, salva la prestazione di altre garanzie ritenute idonee.

I prefinanziamenti possono essere erogati anche a fronte di provvedimenti di concessione, da parte della Comunità economica europea, dello Stato o delle Regioni, di contributi in conto capitale per opere di miglioramento o di ristrutturazione.

TITOLO V

OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO DI INTERVENTO

Art. 34.

Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, e agli altri soggetti di cui all'articolo 4 della presente legge, che siano conduttori di aziende danneggiate da avversità atmosferiche o calamità naturali, possono essere concessi prestiti agrari per il ripristino della capacità produttiva delle loro aziende o per l'estinzione di prestiti o di rate di prestiti o di mutui in scadenza nell'anno dell'evento calamitoso e in quello successivo.

Detti prestiti saranno effettuati mediante rilascio di cambiali agrarie ed estinti in rate semestrali o annuali, uguali e costanti, comprensive di capitale ed interessi, garantite dal privilegio di cui al precedente articolo 17.

A garanzia dei suddetti prestiti può essere costituito il privilegio speciale di cui al precedente articolo 18 o eventuali altre garanzie ritenute idonee.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO

Art. 35.

Le domande di prestito o di mutuo possono contenere, oltre le indicazioni prescritte negli articoli precedenti, anche quelle richieste dalle aziende, istituti ed enti esercenti il credito agrario.

Le indicazioni e le dichiarazioni risultanti da dette domande costituiscono, ad ogni effetto, elemento integrativo ed interpretativo delle indicazioni contenute nelle cambiali agrarie e nei contratti di apertura di credito in conto corrente agrario. Le indicazioni

incomplete od erronee non menomano l'efficacia del privilegio quando il fondo rustico sia identificabile e risultino specificati i fini del prestito.

Art. 36.

Le operazioni di credito agrario di esercizio, di dotazione e di intervento possono essere effettuate, oltre che in denaro, anche mediante la somministrazione diretta di materie e cose utili alla gestione delle aziende agricole, nonchè di bestiame, macchine, apparecchiature ed attrezzature utilizzabili nell'ambito delle aziende stesse.

Per ottenere la concessione dei prestiti di cui al precedente comma occorre presentare una domanda contenente il titolo del richiedente ad ottenere il prestito, le indicazioni e specificazioni della qualità e quantità delle materie e cose richieste, il fondo in cui saranno impiegate, la durata dell'operazione e le garanzie offerte.

I prestiti di esercizio di cui al primo comma possono essere concessi anche mediante apertura di credito in conto corrente agrario da utilizzare esclusivamente per l'addebito del controvalore delle materie e cose somministrate.

Per i prestiti di esercizio di cui al primo comma possono essere scontate cambiali agrarie o perfezionati contratti di apertura di credito in conto corrente agrario anche successivamente alla somministrazione delle materie e cose richieste, senza pregiudizio dei privilegi.

Art. 37.

I prestiti ed i mutui nonchè i prefinanziamenti di cui al precedente articolo 33 possono essere assistiti, anche successivamente al loro perfezionamento, da un concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono fissate

periodicamente in relazione all'andamento del mercato monetario e finanziario:

a) la misura complessiva dei tassi di interesse per le operazioni assistite dal suddetto concorso;

b) la misura dei tassi agevolati di interesse a carico dei prestatari e mutuatari per le medesime operazioni.

Il concorso pubblico, che è ragguagliato alla differenza tra i tassi di cui alla lettera *a*) e i tassi di cui alla lettera *b*) del comma precedente, rimane irrevocabile per tutta la durata delle operazioni e può essere applicato agli interessi dei prefinanziamenti previsti nel precedente articolo 33.

Gli organi pubblici concedenti il concorso nel pagamento degli interessi anticipano alle aziende, istituti ed enti esercenti il credito agrario una quota non inferiore al 50 per cento del concorso stesso, calcolata sull'ammontare dell'assegnazione a ciascuna azienda, istituto od ente.

Nel caso di prestito o mutuo di miglioramento di cui al precedente articolo 25 il mutuante, in possesso del provvedimento formale di liquidazione del concorso nel pagamento degli interessi, può consentire, a richiesta del prestatario o mutuatario, l'attualizzazione di tale concorso allo stesso tasso di interesse globale dell'operazione, a far tempo dall'inizio dell'ammortamento del prestito o mutuo da utilizzare a decurtazione dell'importo del prestito originario. Le rate di ammortamento saranno quindi calcolate, sulla base del tasso globale dell'operazione, con riferimento al capitale originario, ridotto dell'importo attualizzato del contributo sugli interessi.

Art. 38.

Il prestatario ha facoltà:

1) di ritirare quanto forma oggetto del prestito in una sola volta oppure a varie riprese, secondo che lo scopo dell'operazione richieda. In quest'ultimo caso saranno

scontate tante cambiali per quanti sono i prelevamenti;

2) di effettuare versamenti in conto del debito contratto.

Le anticipazioni di cui al precedente articolo 4, lettera *d*), devono essere ridotte o estinte, anche anteriormente alla scadenza, quando i prodotti costituiti in pegno siano, in parte o totalmente, ritirati dal luogo del deposito o periti o deteriorati.

Art. 39.

I prestiti ed i mutui di cui alla presente legge possono essere estinti anticipatamente.

Nel caso di estinzione del prestito o mutuo per il quale sia stato emesso provvedimento formale di liquidazione del concorso pubblico nel pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 37, il debitore, che si avvalga della suddetta facoltà, corrisponderà all'azienda, istituto o ente creditore — semprechè la somma concessa a prestito od a mutuo sia già stata impiegata per lo scopo previsto — il residuo debito per capitale, dedotto il valore attuale del concorso ancora da riscuotere.

Art. 40.

Qualora il debitore non versi integralmente, alla scadenza stabilita, l'importo del prestito assistito da privilegio ai sensi degli articoli 17 e 18 della presente legge o anche di una sola rata di esso, l'azienda, l'istituto od ente creditore può presentare al pretore del luogo in cui si trovano le cose sottoposte a privilegio istanza perchè, con proprio decreto, dichiari la decadenza di detto debitore dal beneficio del termine ed ordini il sequestro e la vendita delle cose medesime.

La vendita seguirà senza formalità giudiziarie secondo le norme dell'articolo 1515 del codice civile.

Art. 41.

Qualora il debitore non versi integralmente, alla scadenza stabilita, l'importo dell'anticipazione di cui al precedente articolo 4, lettera *d*), o quando il prodotto sottoposto a pegno minacci di deteriorarsi e il debitore non estingua l'anticipazione nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito fattogli, mediante lettera raccomandata, dall'azienda, istituto od ente creditore, questi ha diritto di far vendere il pegno senza formalità giudiziarie, con le modalità previste dall'articolo 1789 del codice civile.

Art. 42.

L'azienda, istituto od ente creditore può esercitare il proprio diritto sulle cose sottoposte a privilegio, ai sensi degli articoli 17 e 18 della presente legge, anche dopo che tali cose siano state asportate dal fondo rustico, purchè eserciti la propria azione entro sessanta giorni dall'avvenuta asportazione.

Art. 43.

In caso di alienazione, a qualsiasi titolo, delle cose sottoposte al privilegio speciale di cui al precedente articolo 18, non può esserne eseguita la tradizione all'acquirente se non sia stato in precedenza soddisfatto il credito dell'azienda, istituto od ente mutuante assistito dal privilegio. Il prestatario, che effettui la tradizione di dette cose senza avere prima soddisfatto il credito, incorre nella penalità di cui al successivo articolo 62, primo comma, e l'acquirente è tenuto a soddisfare il credito, salva azione contro il prestatario.

Art. 44.

Il mancato inizio o la mancata esecuzione, nei termini convenuti, dei lavori, opere ed impianti di miglioramento, finanziati con mutuo di cui al precedente articolo 25, dà facoltà al mutuante di considerare di pieno diritto risoluto, senza pronuncia di magi-

strato, il contratto di mutuo e di richiedere l'immediata restituzione di quanto somministrato.

Art. 45.

In ogni provincia è istituito uno schedario del credito agrario, dove vanno annotati i prestiti ed i mutui di cui alla presente legge.

La tenuta dello schedario suddetto è affidata alla filiale della Banca d'Italia nel capoluogo della provincia.

Alla competente filiale della Banca d'Italia le aziende, istituti ed enti esercenti il credito agrario devono:

a) richiedere, prima di effettuare le operazioni, le notizie risultanti dallo schedario per i nominativi ed i fondi rustici ai quali si riferiscono i prestiti ed i mutui da concedere;

b) comunicare, entro dieci giorni dalla data dell'eseguimento, i prestiti ed i mutui effettuati, nonchè i successivi aggiornamenti dovuti a modifiche contrattuali. Le aziende, istituti ed enti concedenti sono esonerati dal segnalare i rimborsi conseguiti alle scadenze contrattuali, in quanto gli stessi si presumono regolarmente avvenuti qualora alle filiali della Banca d'Italia non pervenga, entro trenta giorni dalla scadenza dei prestiti o mutui o delle singole rate di essi, segnalazione contraria da parte degli erogatori.

La competente filiale della Banca d'Italia è tenuta a fornire, entro cinque giorni lavorativi da quello del ricevimento della richiesta, le notizie risultanti dallo schedario circa i prestiti e mutui esistenti che si riferiscono ai nominativi ed ai fondi rustici indicati, alle aziende, istituti ed enti esercenti il credito agrario, nonchè ai proprietari dei fondi rustici e agli acquirenti di quanto sottoposto a privilegio per operazioni di credito agrario.

La Banca d'Italia determinerà le norme per la tenuta degli schedari e per gli adempimenti relativi e stabilirà la misura dei diritti fissi che le proprie filiali potranno richiedere per il servizio.

Art. 46.

Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, per agevolare l'accesso al credito agrario di cui all'articolo 2 della presente legge, a favore degli imprenditori agricoli, singoli o associati, cooperative agricole e loro consorzi registrati, associazioni di produttori agricoli e loro riunioni riconosciute, potranno disporre garanzie fideiussorie da attuarsi attraverso organismi finanziari o altri istituti ed enti appositamente delegati.

Art. 47.

Il Fondo interbancario di garanzia, istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454, articolo 36, assume la denominazione di « Fondo nazionale di garanzia per il credito agrario » e viene disciplinato nei successivi articoli da 48 a 55.

Art. 48.

Il Fondo di cui all'articolo precedente garantisce, in via sussidiaria, entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la copertura delle perdite che le aziende, istituti ed enti esercenti il credito agrario dimostrino di avere subìto sulle operazioni perfezionate ai sensi della presente legge che siano assistite da privilegio o altra garanzia ritenuta idonea.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

La garanzia del Fondo non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato, delle Regioni e delle province autonome di Bolzano e Trento.

Art. 49.

La garanzia sussidiaria del Fondo copre interamente la perdita risultante per capitale, interessi contrattuali, spese legali e pro-

cessuali relative alle azioni esecutive promosse per il recupero del credito, nonchè per interessi di mora.

La predetta garanzia diventa operante dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sulle cose gravate da privilegio e sui beni costituiti in garanzia, anche in pendenza di altre procedure esecutive intraprese dalle aziende, istituti ed enti eroganti su altri beni eventualmente posseduti dal prestatario o dal mutuatario inadempiente.

Le somme che dovessero essere comunque recuperate, successivamente al rimborso da parte del Fondo della perdita denunciata, saranno versate al Fondo stesso al netto delle spese sopportate.

In dipendenza della indicata garanzia sussidiaria le aziende, istituti ed enti esercenti il credito agrario di miglioramento sono autorizzati, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 29, a concedere mutui sino all'intero importo del valore cauzionale dei fondi, aumentato, a giudizio dei mutuanti, del valore delle opere, degli impianti e dei miglioramenti da conseguire con i mutui stessi.

Art. 50.

Le aziende, istituti ed enti che effettuano le operazioni assistite dalla garanzia di cui al precedente articolo 48 devono:

1) eseguire, una volta tanto sull'importo originario dei finanziamenti all'atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, una trattenuta, da non ripetere in caso di proroga o rinnovo delle operazioni stesse, nella misura:

a) dell'1 per mille, per i prestiti con durata fino a dodici mesi;

b) dell'1 per mille, per i prestiti di intervento a favore delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche o da calamità naturali;

c) del 2 per mille, per i prestiti non indicati alle precedenti lettere *a*) e *b*) e per i mutui.

Per i prestiti erogati ai sensi dell'articolo 4, lettera *c*), della presente legge per la corresponsione di anticipazione ai produttori, la trattenuta di cui alla lettera *a*) dovrà essere riferita all'importo utilizzato;

2) versare al Fondo, entro i primi quindici giorni successivi al 31 dicembre, l'ammontare complessivo delle trattenute di cui al numero 1) sulle operazioni eseguite nell'anno.

Art. 51.

Il Fondo nazionale di garanzia per il credito agrario ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

È amministrato da un comitato così composto:

a) da dodici rappresentanti delle aziende, istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario, come specificato dall'articolo 2 della presente legge, designati dalla Banca d'Italia;

b) da tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale, dalle stesse designati;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative nazionali riconosciute, dalle stesse designati;

e) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

f) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I componenti del comitato e del collegio sindacale — composto di tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e della Banca d'Italia — sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto vengono nominati, fra

i componenti, il presidente del comitato e del collegio sindacale.

Il segretario del comitato è nominato dallo stesso tra i componenti di cui alla lettera *a*).

Art. 52.

Spetta al comitato di cui all'articolo precedente di deliberare in ordine:

a) all'organizzazione dei servizi del Fondo nazionale di garanzia per il credito agrario;

b) ai criteri ed alle specifiche modalità che dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;

c) alle singole richieste di rimborso che saranno inoltrate al Fondo dalle aziende, istituti ed enti esercenti il credito agrario;

d) a quanto altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 53.

Le dotazioni finanziarie del Fondo sono costituite:

a) dalle trattenute di cui al precedente articolo 50;

b) da un importo che le aziende, istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario dovranno versare secondo quote stabilite annualmente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo ammontare delle operazioni di credito agrario effettuate in ciascun esercizio;

c) dagli stanziamenti ed altri apporti finanziari disposti con legge dello Stato o delle Regioni o delle province autonome di Bolzano e Trento;

d) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto cor-

rente fruttifero intestato al Fondo nazionale di garanzia per il credito agrario o dagli altri impieghi temporanei decisi dal comitato di cui al precedente articolo 51.

Art. 54.

L'attività di prestazione di garanzie esercitata dal Fondo non costituisce attività commerciale agli effetti dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 55.

È soppressa la sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 21 e 22 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Le attività, le passività, i diritti e gli obblighi di detta sezione saranno assunti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal Fondo nazionale di garanzia per il credito agrario di cui al precedente articolo 47.

La garanzia fideiussoria di cui all'articolo 20 della predetta legge verrà prestata dal Fondo nazionale di garanzia per il credito agrario e formerà oggetto di separata gestione a cui restano vincolate le dotazioni finanziarie della soppressa sezione speciale e le altre che affluiranno allo stesso fine.

I mutui o parte di mutui di durata decennale, relativi agli investimenti mobiliari previsti dall'articolo 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono assistiti, oltre che da privilegio legale, dalla garanzia sussidiaria del Fondo nazionale di garanzia per il credito agrario.

La trattenuta del 2 per mille per le dette operazioni, prevista dall'articolo 22 della citata legge 9 maggio 1975, n. 153, affluirà alla gestione ordinaria del Fondo nazionale di garanzia per il credito agrario.

TITOLO VII

AZIENDE, ISTITUTI ED ENTI ESERCENTI IL CREDITO AGRARIO

Art. 56.

Esercitano il credito agrario nelle zone di rispettiva competenza territoriale e in tutte le forme previste dalla presente legge:

a) l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, l'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, l'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, l'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale;

b) il Banco di Sardegna e le sezioni di credito agrario della Cassa di risparmio delle province lombarde, dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia;

c) il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento;

d) gli istituti e le aziende di credito che ne sono autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge o che ne verranno in seguito autorizzati con legge, in caso di credito agrario di miglioramento, o con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in caso di credito di esercizio e di dotazione;

e) gli enti autorizzati per legge o per statuto approvato dalla legge.

Gli istituti, le sezioni di credito agrario, gli enti di cui al comma precedente, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*), esercitano il credito agrario in conformità alle rispettive norme statutarie o regolamentari approvate ai sensi di legge.

Art. 57.

Ogni modificazione delle norme statutarie o regolamentari di cui all'articolo precedente, ultimo comma, deve essere approvata e resa esecutiva con decreto del Ministro del

tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Autorizzazioni di deroga alla competenza territoriale, da richiedersi caso per caso, possono essere accordate dalla Banca d'Italia.

I presidenti degli istituti di cui all'articolo precedente, primo comma, lettere *a*) e *c*), sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 58.

Per la concessione del credito agrario di miglioramento di cui alla presente legge, gli istituti e le sezioni di credito agrario di cui al precedente articolo 56, primo comma, lettere *a*) e *b*), il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, la Banca nazionale del lavoro, le sezioni di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, dell'Istituto bancario San Paolo di Torino e del Monte dei Paschi di Siena, nonchè l'Istituto di credito fondiario delle Venezie, il Mediocredito Trentino-Alto Adige e la Banca centrale di credito popolare (Centrobanca) sono abilitati ad emettere obbligazioni nominative o al portatore, al tasso di interesse ed alle condizioni fissate di volta in volta con l'approvazione prevista dall'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni.

Potranno essere abilitati ad emettere obbligazioni nominative o al portatore, secondo le indicazioni del comma precedente, le aziende, istituti ed enti esercenti il credito agrario, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Alle obbligazioni suddette si applicano le norme di cui agli articoli 8, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ed al secondo comma dell'articolo unico della legge 5 luglio 1964, n. 627.

L'emissione delle obbligazioni è subordinata alla condizione che la somma complessiva delle obbligazioni che l'emittente ha già in essere e di quelle da emettere sia con-

tenuta nel limite di trenta volte l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione e delle riserve dell'emittente stesso, elevabile a cinquanta volte previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 59.

Gli istituti e le sezioni di credito agrario di cui al precedente articolo 56, lettere *a*), *b*) e *c*), possono emettere buoni fruttiferi, nominativi o al portatore, rimborsabili in un periodo non superiore a cinque anni, in corrispondenza delle operazioni di miglioramento e di quelle di dotazione e di intervento.

Gli istituti e le aziende di credito di cui al suddetto articolo, lettera *d*), possono raccogliere depositi ed emettere buoni fruttiferi, nominativi o al portatore, con scadenza non inferiore a diciotto mesi e non superiore a cinque anni, in corrispondenza delle operazioni di credito agrario di miglioramento e di quelle di dotazione e di intervento.

In caso di imposizione di vincoli di portafoglio alle aziende, istituti ed enti di credito, i buoni fruttiferi di cui ai commi precedenti sono equiparati alle obbligazioni emesse a fronte dei mutui di miglioramento. Essi possono essere depositati presso la Banca d'Italia ai fini della costituzione della riserva obbligatoria, entro i limiti fissati anno per anno dalla stessa Banca d'Italia.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 60.

Gli onorari dei notai per le stipulazioni relative a operazioni di credito agrario sono ridotti alla metà della tariffa vigente.

Agli effetti di tali onorari, le stipulazioni dell'atto condizionato di mutuo e di quello definitivo e della quietanza sono considerate come una sola stipulazione.

Art. 61.

Gli emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari per le formalità ipotecarie relative alle operazioni di credito agrario sono annotati a debito delle aziende, istituti ed enti richiedenti, senza obbligo per questi di effettuare depositi preventivi, e liquidati bimestralmente.

Art. 62.

Quando il debitore deteriora o distrae gli oggetti sottoposti al privilegio di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, oppure impiega in tutto o in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per cui è stata concessa, è punito con le pene comminate dall'articolo 335 del codice penale.

Nei casi predetti e allorchè il debitore abbandoni la coltivazione del fondo o la gestione dell'azienda e, in qualunque modo, per dolo o per colpa, diminuisca notevolmente le garanzie del creditore, questo può chiedere la risoluzione del contratto a termine dell'articolo 1453 del codice civile.

Art. 63.

Le operazioni di credito agrario di miglioramento, alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulate con atti anche preliminari o condizionati, sia di mutuo che di apertura di credito in conto corrente agrario, continueranno ad essere regolate, anche in ordine alla garanzia del Fondo istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454, articolo 36, dalle disposizioni delle leggi e dei regolamenti sotto il cui imperio vennero concluse.

Art. 64.

Le filiali della Banca d'Italia istituiranno lo schedario di cui al precedente articolo 45 entro il 31 dicembre dell'anno successivo

a quello in cui entra in vigore la presente legge. Gli schedari diverranno operanti a decorrere dal 1° gennaio successivo.

Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno determinate le norme per il trasferimento alle competenti filiali della Banca d'Italia degli schedari tenuti dagli istituti e dalle sezioni di credito agrario.

Le disposizioni dell'articolo 37 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alla data in cui gli schedari istituiti dalle filiali della Banca d'Italia diverranno operanti ai sensi del primo comma.

Art. 65.

Il comitato di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, articolo 36, quarto comma, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuerà a svolgere le proprie funzioni fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso alla data predetta e, occorrendo, fino all'emanazione del decreto di nomina del comitato a norma del precedente articolo 51.

Art. 66.

Le autorizzazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abilitano aziende, istituti ed enti a compiere operazioni di credito agrario di esercizio hanno valore di autorizzazioni ad effettuare anche operazioni di credito agrario di dotazione e di intervento di cui agli articoli 19 e 34 della presente legge.

Le aziende, istituti ed enti autorizzati, ai sensi del comma precedente, a compiere operazioni su credito agrario di dotazione, sono abilitati ad effettuare, anche in deroga ai propri statuti, le operazioni di durata decennale per l'acquisto di macchine, apparecchiature e attrezzature e di bestiame, di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153, e 16 ottobre 1975, n. 493.

Le aziende, istituti ed enti autorizzati ad effettuare esclusivamente operazioni di cre-

dito agrario di miglioramento possono richiedere alla Banca d'Italia, in deroga ai propri statuti, di compiere anche operazioni di credito agrario di dotazione di cui all'articolo 19 della presente legge. L'autorizzazione relativa sarà rilasciata dalla Banca d'Italia d'intesa con il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 67.

Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e nel decreto ministeriale 23 gennaio 1928, contenente le relative norme regolamentari di esecuzione, nonchè qualsiasi altra disposizione di carattere legislativo in materia di credito agrario che contrasti con la presente legge, comprese quelle sul Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

Le leggi regionali e delle province autonome di Bolzano e Trento concernenti il credito agrario dovranno conformarsi ai princìpi stabiliti dalla presente legge. Quelle emanate e non conformi dovranno essere adeguate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.